

ANNO 2000

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE N. 79/1946 SUL LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI
(LAVORI NON INDUSTRIALI)**

In merito alla limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali, si comunica che il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in attuazione della direttiva CE 94/33, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, ha modificato la precedente regolamentazione prevista dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Il precitato Decreto, pur mantenendo l'impianto generale della normativa contenuta nella Legge n. 977/67, ha carattere profondamente innovativo. Infatti, la nuova normativa si propone di adeguare, gradualmente, la realtà lavorativa dei giovani di età inferiore ai 18 anni agli standars europei, di privilegiare l'istruzione e di assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione.

La tecnica adottata dal legislatore nel determinare la nuova disciplina è stata quella di introdurre modifiche ed integrazioni alla Legge n. 977 del 1967, sostituendo interi articoli o aggiungendo dei commi.

Tale disciplina, così come previsto dall'art. 3, che modifica l'art. 1 della Legge n. 977/67, ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei 18 anni.

Sono state sopprese, quindi, le deroghe ed esclusioni previste dalla legislazione precedente, sia per quanto riguarda l'età lavorativa che per i settori di impiego, con l'evidente obiettivo di assicurare una migliore tutela dei minori.

Rimangono, però, esclusi dall'applicazione della normativa in materia di lavoro minorile gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata svolti nei servizi domestici prestati in ambito familiare nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempre che queste ultime si concretino in prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, così come previsto dall'art. 4, che modifica l'art. 2 della Legge 977/67.

In particolare, la dizione "lavori occasionali" si intende riferita a prestazioni casuali, sporadiche, saltuarie; "i lavori di breve durata", invece, possono riferirsi a quelle prestazioni nelle quali l'elemento temporale non raggiunge quel minimo necessario perché l'attività svolta possa ricomprendersi in una delle fattispecie tipiche previste dalla legge (es. tutte le ipotesi di contratto a termine).

Ai sensi dell'art. 28 delle disposizioni finali del nuovo testo della Legge n. 977/67, integrato con il Decreto Legislativo n. 345/99, la valutazione della pericolosità faticosità e gravosità dei lavori per le attività non industriali, fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 6, è rimessa temporaneamente

alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio ispezione del lavoro, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al Regio Decreto 7 agosto 1936, n.- 1720.

Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale, e ciò in relazione alla peculiarità ed inderogabilità di molte norme sul lavoro marittimo.

In merito all'età lavorativa, il Decreto Legislativo n. 345/99 introduce il principio che l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico.

Le stesse definizioni di cui all'art.2 di "bambino", che ha sostituito quella di fanciullo e di "adolescente", cui fa riferimento il precitato Decreto, riguardano, in via generale, i soggetti che abbiano rispettivamente meno o più di 15 anni, ma per ogni singolo soggetto, possono riferirsi ad età diverse, a seconda che sia stato assolto o meno l'obbligo scolastico.

La nuova disciplina stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro non può mai essere inferiore ai 15 anni compiuti ed è, inoltre, subordinato al compimento del periodo di istruzione obbligatoria, così come previsto dall'art. 5, che sostituisce l'art. 3 della legge n. 977/67.

Il lavoro notturno particolarmente gravoso, specie nell'età giovanile, è regolamentato dall'art. 10, che sostituisce l'art. 15 legge n. 977/67, e dall'art. 11, che sostituisce l'art. 17 della predetta legge.

La definizione del termine "notte" si ritrova nell'art. 10, dove notte è considerato un periodo di almeno 12 ore consecutive, comprendenti l'arco di tempo che va dalle ore 22 alle ore 6 oppure dalle 23 alle ore 7, indipendentemente dall'ora di inizio dell'attività lavorativa. Al di fuori di tali intervalli, il riposo notturno può essere interrotto nei casi di attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

La nuova disciplina mantiene il divieto del lavoro notturno per i minori di anni 18.

Tuttavia l'art. 11, prevede delle deroghe. Infatti, al primo comma, stabilisce che la prestazione lavorativa del minore impiegato in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso, però, il minore deve godere, a prestazione compiuta di un riposo di almeno 14 ore consecutive.

Al riguardo, occorre precisare che l'art. 6, che sostituisce l'art. 4 della Legge n. 977/67, stabilisce il divieto di adibire al lavoro i bambini, salvo che per le predette attività, ma sempre a seguito di autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio ispezione del lavoro e previo assenso scritto dei titolari della podestà genitoriale.

L'art. 11, inoltre, al secondo comma, prevede un'altra deroga, in base alla quale gli adolescenti, che hanno compiuto 16 anni, possono essere eccezionalmente e

per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda.

In tal caso, però, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio ispezione del lavoro, indicando i nominativi degli adolescenti impiegati, le condizioni costituenti la forza maggiore e le ore per cui sono stati impiegati.

Lo stesso art. 11, peraltro, consente la deroga "eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario", "purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi" e "non siano disponibili lavoratori adulti"; una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto di cui all'art. 10.

In caso di deroga, al minore spetta un equivalente periodo di riposo compensativo, che deve essere fruito entro tre settimane.

Al riguardo, in risposta anche alla domanda diretta della Commissione degli Esperti, si fa presente che da una indagine conoscitiva espletata dall'Ufficio competente di questo Ministero presso tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro (Servizi ispezione del lavoro) è emerso che, nell'ultimo triennio, sia per le attività non industriali che per quelle industriali, non si sono avute comunicazioni relative a casi di ricorso all'esercizio della facoltà di sospendere il divieto del lavoro notturno degli adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni (vedasi prospetto allegato).

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 14, che sostituisce l'art. 26 della legge 977/67, la competenza in materia di vigilanza sul lavoro minorile è attribuita al Ministero del Lavoro, che la esercita attraverso le Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizi ispezione del lavoro e che l'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dallo stesso art. 14 e ad emettere l'ordinanza – ingiunzione è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Si rende noto, infine, che dalle ricerche effettuate non risulta che vi siano state decisioni giurisprudenziali che interessino la materia oggetto della Convenzione.

Allegati:

- Prospetto riguardante l'indagine conoscitiva delle deroghe di cui all'art. 17 della Legge 977/76 dell'ultimo triennio relative sia al settore non industriale che industriale (all.1);
- Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345 (all. 2);
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (all. 3).